



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione N. 0 / 0

Responsabile del procedimento:

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, STIPULATO NEL 2011 CON ALL'AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE VENEZIA AMBIENTE E RECANTE AD OGGETTO GLI SPAZI ADIBITI AD UFFICI UBICATI IN VIA FORTE MARGHERA N. 191, PRESSO IL "CENTRO SERVIZI 1".

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante le *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50, dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iii. il Regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24, che definisce il ruolo dei dirigenti, e l'art. 25, comma 1, lett. c), punto c5, che tra i compiti dei dirigenti indica che *"stipulano i contratti in cui la Provincia è parte"*;

considerato che:

- i. la Provincia di Venezia in data 22 settembre 2011 ha stipulato con l'Autorità d'Ambito Ottimale Venezia Ambiente (di seguito "AATO") un contratto di locazione, registrato nel repertorio provinciale con n. 29464/2011, con il quale ha concesso in godimento n. 2 uffici ed 1 sala d'attesa, ubicati in Via Forte Marghera n. 191, presso il "Centro Servizi 1" di Mestre, da adibire a sede dell'AATO;
- ii. il suddetto contratto di locazione ha una durata di 6 anni e scadrà il 20 settembre 2017;
- iii. la legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"* ha previsto la soppressione degli AATO, attribuendo le relative competenze ai Consigli di Bacino;
- iv. in data 24 novembre 2014 i 44 Comuni dell'area metropolitana di Venezia hanno costituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito "Consiglio di Bacino"), con la sottoscrizione della *"Convenzione per la"*

costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia”;

- v. il Consiglio di Bacino è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'AATO, posto in liquidazione, e tale successione universale è stata formalizzata con atto del notaio Alberto Gasparotti, sottoscritto in data 27 aprile 2015 e recante n. rep. 4675/1t;

visti:

- i. il decreto legislativo 118/2011 che reca le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009” ed introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi principi contabili destinati agli enti territoriali;
- ii. il principio applicato della contabilità finanziaria, contenuto nell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, che stabilisce i nuovi criteri di registrazione ed imputazione delle obbligazioni giuridiche e, in particolare, sancisce che “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”; di dare atto che gli accertamenti d’entrata, assunti nell’esercizio 2016 e 2017, relativi ai canoni di locazione, saranno intestati al nuovo soggetto subentrato all’AATO;
- iii. gli art. 178 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, che disciplinano le fasi di gestione delle entrate;
- iv. il regolamento di contabilità ed, in particolare, la Sezione I del Capo IV, che prevede la disciplina di dettaglio sulla gestione dell’entrate;

dare atto che gli accertamenti relativi ai canoni di locazioni, esigibili nel 2016 e 2017, verranno intestati al nuovo soggetto subentrato all’AATO;

determina

1. di dare atto che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituito il 24 novembre 2014 dai 44 Comuni dell’area metropolitana, con sede legale a Venezia-Mestre in via Forte Marghera n. 191, codice fiscale 90170270277, è subentrato all’Autorità d’Ambito Ottimale Venezia Ambiente, posta in liquidazione, come locatario, nel contratto di locazione stipulato da quest’ultima, nel 2011, e recante per oggetto gli spazi, adibiti ad uffici, ubicati in Via Forte Marghera n. 191, presso il “Centro Servizi 1”.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

atto firmato digitalmente